

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

27 GIUGNO 1967

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

10° ANNO N. 128

SOMMARIO

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTE

- N. 57 dell'on. Vredeling alla Commissione della C.E.E.
Oggetto: Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari 2529/67
- N. 61 dell'on. Troclet alla Commissione della C.E.E.
Oggetto: Pistole fissachiodi 2530/67
- N. 66 dell'on. Dittrich alla Commissione della C.E.E.
Oggetto: Proposta di direttiva della Commissione per la pubblicità di specialità farmaceutiche 2531/67

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

- Regolamento n. 156/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per i cereali, le farine, le semole e i semolini 2533/67
- Regolamento n. 157/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, che fissa i prezzi d'entrata di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1967/1968 2535/67
- Regolamento n. 158/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, relativo alla determinazione dei coefficienti di equivalenza tra le qualità di cereali offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata 2536/67

SOMMARIO (seguito)

- Regolamento n. 159/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, che stabilisce i coefficienti d'equivalenza tra le qualità di farine di grano e di segala offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata 2542/67*
- Regolamento n. 160/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, che stabilisce le procedure e condizioni per la vendita dei cereali in possesso degli organismi di intervento 2545/67*
- Regolamento n. 161/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, che fissa per la campagna 1967/1968 alcuni centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento derivati 2546/67*
- Regolamento n. 162/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione della restituzione all'esportazione per le farine, semole e semolini di grano e di segala 2574/67*

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTE

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 57

dell'on. Vredeling

alla Commissione della Comunità Economica Europea

(8 maggio 1967)

Oggetto: Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

La Commissione può dichiarare fin d'ora che farà in modo che il Parlamento venga consultato sulle proposte che essa dovrà presentare al Consiglio, conformemente alla prima e alla seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 ⁽¹⁾ in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

Risposta

(16 giugno 1967)

Le prime due direttive del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, relative alle imposte sulla cifra d'affari, contengono diverse disposizioni in base alle quali la Commissione deve avanzare nuove proposte al Consiglio. La natura e la portata delle proposte che debbono essere elaborate sono tuttavia molto differenti. Esse debbono infatti completare o fissare in maniera più precisa le modalità di applicazione del sistema comune di imposte sul valore aggiunto, oppure debbono prevedere re-

gimi speciali per quei settori che nelle direttive summenzionate non sono ancora disciplinati in maniera definitiva, come ad esempio il settore delle vendite dei prodotti avicoli; tali proposte riguardano l'elaborazione di misure tali da permettere di raggiungere l'obiettivo finale dell'armonizzazione delle imposte sulle cifre d'affari in conformità all'articolo 4 della prima direttiva. De jure o de facto, talune di queste proposte riguardano soltanto uno o più Stati membri. Occorre rilevare, inoltre, che certe proposte si debbono elaborare solo in caso di necessità, come ad esempio quelle che, per certe prestazioni di servizi, potrebbero eventualmente rendersi necessarie in relazione al luogo della prestazione.

⁽¹⁾ GU n. 71 del 14. 4. 1967, pagg. 1301/67 e 1303/67.

Di fronte a questi obiettivi così diversi, la Commissione non è in grado di dichiarare fin d'ora in maniera impegnativa se si adopererà per ottenere il parere del Parlamento Europeo in merito a tutte le proposte che essa avanzerà al Consiglio sulla base delle due prime direttive in materia di armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari. La Commissione può tuttavia assicurare all'onorevole parlamentare che, in tutti i casi in cui elaborerà tali proposte, essa esaminerà attentamente se sia opportuno dichiarare

espressamente in queste proposte che il Consiglio debba sentire il parere del Parlamento Europeo per ragioni di opportunità, se non proprio in virtù del Trattato di Roma.

Sulla base dei risultati di un primo esame, la Commissione può comunicare fin d'ora che la maggior parte dei progetti che si debbono presentare al Consiglio conterrà la proposta di una previa consultazione del Parlamento Europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 61

dell'on. Troclet

alla Commissione della Comunità Economica Europea

(9 maggio 1967)

Oggetto: Pistole fissachiodi

Il 26 settembre 1966 è stato promulgato in Belgio un decreto reale sulle misure di protezione relative alle pistole fissachiodi. Tale decreto è stato recentemente integrato da un decreto ministeriale del 15 marzo 1967.

1. Il decreto reale è conforme al progetto della C.E.E. ancora in sospenso?
2. In caso negativo, quali sono le differenze rispetto a questo progetto?
3. Quali sono le differenze rispetto alle regolamentazioni degli altri paesi della Comunità?

Risposta

(16 giugno 1967)

1. Il decreto reale promulgato in Belgio il 26 settembre 1966 sulle pistole fissachiodi, integrato dal decreto ministeriale del 15 marzo 1967 che fissa il modello del certificato di omologazione, del marchio di omologazione e del marchio di conformità per l'autorizzazione delle pistole fissachiodi, corrisponde, in linea di principio, alle esigenze delle norme di costruzione, e di utilizzazione, quali sono state fissate nella proposta di direttiva avanzata al Consiglio dalla Commissione sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla costruzione e all'utilizzazione delle pistole fissachiodi.

Il decreto reale belga del 26 settembre 1966 si basa su una raccomandazione del Comitato

dei Ministri dell'Unione economica Benelux del 31 marzo 1965 che, sull'esempio della proposta della Commissione, s'ispira alla raccomandazione del Consiglio d'Europa approvata nel 1962, relativa alla prevenzione degli infortuni causati dall'impiego di pistole fissachiodi.

Tuttavia, il decreto reale belga si distingue dalla proposta della Commissione in quanto:

a) l'importanza, l'immissione in circolazione e l'utilizzazione delle pistole fissachiodi possono essere autorizzate soltanto mediante una omologazione-tipo dell'attrezzo da parte dell'autorità belga competente; pertanto, l'omologazione di un

attrezzo non viene riconosciuta d'ufficio in base all'autorizzazione concessa da un altro paese membro;

b) non sono autorizzate le deroghe alle norme di costruzione, che possono essere risultato del progresso tecnico;

c) esso non contiene prescrizioni per quel che riguarda la maniera in cui l'autorità incaricata dell'omologazione deve controllare se l'attrezzo e le cartucce sono conformi alle norme di costruzione.

2. Dal raffronto delle prescrizioni contenute nel decreto reale con i regolamenti applicati negli altri Stati membri, risulta che:

— riguardo alla costruzione e all'utilizzazione delle pistole fissachiodi, i Paesi Bassi applicano dal 1° maggio 1967 delle norme che nel loro contenuto corrispondono a quelle belghe;

— negli altri paesi, invece, non esistono norme obbligatorie che riguardino esclusivamente la costruzione e l'utilizzazione delle pistole fissachiodi. Tale settore è attualmente disciplinato da regole o norme tecniche di sicurezza, relative alla costruzione e all'utilizzazione delle pistole fissachiodi, che sono state pubblicate dai ministeri (in Francia) o dai servizi competenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (in Germania e in Italia). Tali regole e norme comportano delle esigenze che sono molto vicine a quelle del regolamento belga.

L'adozione delle prescrizioni legali concernenti le pistole fissachiodi è attesa tra breve anche in Germania.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 66

dell'on. Dittrich

alla Commissione della Comunità Economica Europea

(11 maggio 1967)

Oggetto: Proposta di direttiva della Commissione per la pubblicità di specialità farmaceutiche

Già due anni fa si poteva apprendere dalla stampa che il Gruppo di lavoro «Prodotti farmaceutici» della Commissione della C.E.E., che si compone di esperti nazionali e di funzionari della C.E.E., aveva concluso l'esame della proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla pubblicità delle specialità medicinali e alle istruzioni allegate.

Il testo di questa proposta di direttiva è stato già pubblicato nella stampa specializzata. Inoltre, nella Repubblica federale di Germania, varie organizzazioni interessate, tra cui il «Zentral-ausschuß der Werbewirtschaft», hanno espresso il loro parere in merito.

L'interrogante chiede alla Commissione di comunicare il motivo per cui questa proposta di direttiva non è stata ancora trasmessa al Consiglio dei Ministri in conformità dell'articolo 100 del Trattato, e quando essa conta di farlo.

Risposta

(20 giugno 1967)

Il 7 giugno 1967, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla pubblicità delle specialità medicinali ed ai foglietti illustrativi. Ciò rappresenta la conclusione degli approfonditi lavori preliminari eseguiti dalla Commissione.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 156/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per i cereali, le farine, le semole ed i semolini

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Considerando che il prezzo cif che serve per determinare il prelievo deve essere calcolato per Rotterdam in base alle più favorevoli possibilità di acquisto sul mercato mondiale; che a tale scopo occorre pertanto effettuare la correzione delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam quando il prezzo d'offerta preso in considerazione è valido per un altro porto;

Considerando che, per determinare le più favorevoli possibilità di acquisto sul mercato mondiale, la Commissione deve prendere in considerazione tutte le offerte effettuate su tale mercato e di cui ha notizia, nonché tutte le quotazioni delle borse importanti per il commercio internazionale; che, tuttavia, quando, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, risulta che alcune offerte non sono rappresentative

della effettiva tendenza del mercato, o a causa della qualità della merce, o a causa di limitazioni quantitative, o per il fatto che il prezzo al quale tali offerte sono presentate non si basa su condizioni normali di mercato, tali offerte devono poter essere scartate; che occorre, inoltre, evitare che il mercato della Comunità sia perturbato da brusche variazioni dei prelievi che non riflettono i movimenti effettivi del mercato;

Considerando che, spesso, mancano le informazioni relative al prezzo d'offerta ed alle quotazioni delle borse rappresentative per le farine di frumento, di spelta, di miglio e di segala, nonché per le semole e semolini di grano tenero e di grano duro; che occorre pertanto che il prezzo cif di tali prodotti sia allora determinato secondo il metodo forfettario previsto per la fissazione del loro prezzo d'entrata, nel regolamento n. 130/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti⁽²⁾;

Considerando che, per evitare un'eccessiva complicazione della procedura di fissazione dei prelievi, occorre fissare un livello minimo al di sotto del quale le variazioni dei prezzi cif o

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2356/67.

di entrata non determineranno alcuna modifica dei prelievi;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la determinazione dei prezzi cif di cui all'articolo 13 paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 120/67/CEE per i prodotti ripresi all'articolo 1, lettere a), b) e c) dello stesso regolamento, la Commissione tiene conto di tutte le offerte effettuate sul mercato mondiale e di cui può avere notizia tramite gli Stati membri o con i propri mezzi, nonché delle quotazioni delle borse importanti per il commercio internazionale. Essa determina i prezzi cif in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto, secondo le informazioni di cui ha avuto notizia, escludendo le offerte e quotazioni a termine, salvo se queste ultime si riferiscono all'imbarco durante il mese della determinazione, essa effettua le correzioni necessarie per le offerte che non sono effettuate su Rotterdam tenendo conto delle differenze di nolo tra il porto d'imbarco ed il porto di destinazione, da un lato, e tra il porto d'imbarco e Rotterdam, dall'altro.

In mancanza di offerte per imbarco durante il mese della determinazione oppure qualora tali offerte siano state escluse, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, sono prese in considerazione le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo. Se anche tali offerte mancano o sono state pure escluse in virtù del paragrafo 2, il prezzo cif è mantenuto a un livello immutato.

I prezzi determinati per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE s'intendono lordo per netto.

2. Nel determinare il prezzo cif, la Commissione può escludere alcune offerte:

— se si tratta di cereali che non corrispondono alla «fair average quality»,

— se si può acquistare al prezzo indicato nell'offerta soltanto un quantitativo limitato, non rappresentativo del mercato,

— se l'evoluzione dei prezzi in generale o le informazioni disponibili consentono alla Commissione di ritenere che il prezzo d'offerta in questione non è rappresentativo della tendenza effettiva del mercato,

— se si tratta di offerte con opzione del venditore quanto alla qualità o alla provenienza.

3. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, secondo capoverso, la Commissione può mantenere eccezionalmente un prezzo cif ad un livello immutato, durante un periodo limitato qualora il prezzo d'offerta, per una data qualità, che è stato preso come base per la determinazione precedente del prezzo cif, non giunga più alla Commissione per la determinazione successiva dei prezzi e se i prezzi d'offerta che rimangono disponibili siano tali da determinare bruscamente variazioni considerevoli del prezzo cif, insufficientemente rappresentative secondo la Commissione della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 2

Per determinare il prezzo cif corrispondente alle più favorevoli possibilità di acquisto, la Commissione procede agli adattamenti necessari per compensare le differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di entrata, applicando i coefficienti di equivalenza previsti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE.

Articolo 3

In mancanza d'informazioni relative ai prezzi d'offerta rappresentativi o di quotazioni di borsa rappresentative per la farina di frumento, di spelta, di miglio, la farina di segala o le semole ed i semolini di grano duro, la Commissione può determinare per tali prodotti il prezzo cif tenendo conto:

— della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di farina o di una tonnellata di semole e semolini di grano duro,

— del prezzo cif determinato per il cereale di base,

— dei costi di trasformazione,

— di un valore medio dei prodotti intermedi e dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione.

Articolo 4

In mancanza d'informazioni relative ai prezzi d'offerta rappresentativi o di quotazioni di borsa rappresentative per le semole ed i semolini di grano tenero, la Commissione può determinare per tali prodotti il prezzo cif maggiorando dell'8 % il prezzo cif della farina di frumento.

Articolo 5

La Commissione fissa i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), del regolamento n. 120/67/CEE in unità di conto per tonnellata.

lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE è modificato solo quando la variazione degli elementi del calcolo determina, rispetto al prelievo precedentemente fissato, una maggiorazione o una diminuzione uguale o superiore a 0,60 unità di conto per tonnellata.

Articolo 6

L'ammontare del prelievo da riscuotere per una tonnellata dei prodotti di cui all'articolo 1,

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 157/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

che fissa i prezzi d'entrata di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1967/1968

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

Considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento suddetto, i prezzi d'entrata delle farine di frumento, di spelta, di frumento segalato e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento n. 130/67/CEE del Consiglio⁽²⁾; che dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2356/67.

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione, per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968, i prezzi d'entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati come segue:

	<i>In unità di conto per 1.000 kg</i>
Farina di frumento o di spelta	159,95
Farina di frumento segalato	159,95
Farina di segala	144,30
Semole e semolini di grano tenero	172,75
Semole e semolini di grano duro	196,30

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 158/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

relativo alla determinazione dei coefficienti di equivalenza tra le qualità di cereali offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Considerando che l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento summenzionato dispone che i prezzi cif dei cereali siano adattati mediante il coefficiente di equivalenza che esprime le even-

tuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata;

Considerando che i prezzi d'entrata devono essere fissati per le qualità tipo determinate nel regolamento n. 129/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 che determina le qualità tipo del grano tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del grano duro per la campagna di commercializzazione 1967/1968⁽²⁾, e nel regolamento n. 130/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 che determina le qualità tipo di determinati cereali e per determinate categorie di farine, semole e semolini, nonchè le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti⁽³⁾;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2352/67.

⁽³⁾ GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2356/67.

Considerando che è opportuno tener conto, per la determinazione dei coefficienti di equivalenza, delle caratteristiche e dei prezzi delle diverse qualità di cereali abitualmente offerte sul mercato mondiale;

Considerando che, se le differenze di valore tra le diverse qualità di cereali offerte non corrispondono più a quelle assunte per la determinazione dei coefficienti di equivalenza, o se le qualità di cereali non indicate nel presente regolamento sono offerte sul mercato mondiale, la Commissione deve essere in grado di applicare coefficienti di equivalenza diversi o nuovi durante un periodo determinato, fino al momento in cui il presente regolamento verrà modificato allo scopo di essere aggiornato;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la determinazione del prezzo cif per i cereali, gli adattamenti previsti dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE sono effettuati applicando i coefficienti di equivalenza contenuti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. La Commissione può applicare eccezionalmente coefficienti di equivalenza diversi da

quelli indicati nell'allegato del presente regolamento quando le differenze di valore tra le diverse qualità di cereali offerte non corrispondono a quelle assunte per la determinazione di tali coefficienti di equivalenza.

In tal caso il prezzo cif è stabilito sulla base di coefficienti di equivalenza corrispondenti alla valutazione, effettuata dalla Commissione, delle diverse qualità di cereali offerte in quel momento.

2. Se sono offerte sul mercato mondiale qualità di cereali non indicate nell'allegato del presente regolamento, la Commissione può applicare coefficienti di equivalenza derivati da quelli contenuti in detto allegato, tenendo conto delle differenze di prezzo tra la qualità di cereali di cui trattasi e le qualità di cereali elencate nell'allegato del presente regolamento, nonché delle caratteristiche di tali diversi cereali.

3. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere applicate soltanto per un periodo non superiore ai 21 giorni per uno stesso coefficiente di equivalenza. Nel corso di tale termine, l'allegato del presente regolamento deve essere sottoposto a revisione secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio. Tuttavia tale revisione non pregiudica la validità dei coefficienti utilizzati provvisoriamente dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Paese d'origine	Denominazione della qualità	Coefficiente d'equivalenza in unità di conto per 1.000 kg	
		Importo da sottrarre dal prezzo della qualità di cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità di cereali
GRANO TENERO			
U.S.A.	Red Winter Garlicky II + III	2,50	
	Red Winter I + II	3,75	
	Western White II	3,75	
	Soft White II	3,75	
	Hard Winter I + II (senza tenore proteinico garantito)	9,00	
	Dark Hard Winter I + II (senza tenore proteinico garantito)	9,00	
	Northern Spring I + II	10,50	
	Red Spring I + II	10,50	
	Dark Northern Spring I + II	12,00	
	Dark Northern Spring III	10,50	
	Hard Winter I + II (tenore proteinico garantito 14%)	12,00	
	Dark Hard Winter I + II (tenore proteinico garantito 14%)	12,00	
Canada	Manitoba I	12,50	
	Manitoba II	12,00	
	Manitoba III	10,50	
	Manitoba IV	9,00	
	Canada V	6,00	
Argentina	Southern Wheat (Bahia Blanca, Necochea)	9,00	
	Up River (Rosa Fee)	9,00	
	Down River (Buenos Aires)	9,00	
Australia	Faq	5,75	
	Western	6,75	
	Semi Hard II	9,00	
Gran Bretagna	English Milling	0	0
Svezia		0	0
Bulgaria		2,25	
U.R.S.S.	Type 431	9,00	

GRANO DURO

Canada	Canada Western Amber Durum I	3,25	
	Canada Western Amber Durum II	2,75	
	Canada Western Amber Durum III	0	0
	Canada Western Amber Durum IV extra	0	0
	Canada Western Amber Durum IV		2,00

Paese d'origine	Denominazione della qualità	Coefficiente d'equivalenza in unità di conto per 1.000 kg	
		Importo da sottrarre dal prezzo della qualità di cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità di cereali
U.S.A.	Hard Amber Durum I	0	0
	Hard Amber Durum II		1,00
	Hard Amber Durum III		4,00
Argentina	Candeal Taganrog	0	0
Marocco			5,00
Tunisia		0	0
Iraq	Faq		8,00
	Italiano		2,00
Siria	Faq		8,00
	Italiano		2,00
Turchia	Anatolia		8,00
	Tracia		6,00
Grecia	AA	0	0
	A1		2
	A2		4
	A3		6
	non specificato		3
Israele		0	0
Spagna			3,00
SEGALA			
U.S.A.	U.S.A. II	0	0
	U.S.A. III		0,50
	Plump	0	0
Canada	Western I + II	0	0
	Western III		1,50
Argentina	Plata	0	0
Danimarca		0	0
U.R.S.S.		0	0
Svezia		0	0
Turchia		0	0
ORZO			
U.S.A.	U.S.A. II	0	0
	U.S.A. III		1,25
	U.S.A. IV		2,50
	U.S.A. V		4,00
	Western I + II 45 lbs/bushel or better	0	0
	U.S.A. II Two Row	1,25	

Paese d'origine	Denominazione della qualità	Coefficiente d'equivalenza in unità di conto per 1.000 kg	
		Importo da sottrarre dal prezzo della qualità di cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità di cereali
Canada	Western Two Row I + II	1,25	
	Feed I + II		1,25
	Feed III		2,00
Argentina	Plata 62/63—64/65 kg/hl	0	
	Plata 65/66—66/67 kg/hl	0,75	
	Plata 67/68—68/69 kg/hl	1,25	
Australia	Chevalier V	0	
	Chevalier III + IV	1,25	
	Beecher Barley	0,75	
	Queensland Two Row	1,25	
Africa del Nord (Algeria, Tunisia, Marocco)			3,00
Turchia	White Barley		2,00
	Bigarrée		3,00
Iraq			4,00
Siria	Bigarrée inferiore a 64 kg/hl		4,00
	White Barley e Bigarrée 64/65 kg/hl		2,50
Norvegia		0	0
Svezia		0	0
Danimarca		0	0
U.R.S.S.	Baltico	0	0
	Mar Nero	0,75	
Gran Bretagna	63—65 kg/hl		1,00
	67 kg/hl o più		0

AVENA

U.S.A.	Extra Heavy White Oats I + II 38—40 lbs	0	0
	Heavy White Oats I + II 36 lbs		1,00
Canada	Western Oats I, II, III extra	0	0
	Extra n. 1 Feed e n. 1 Feed	0	0
Argentina	Plata	0	0
Australia	Victorian Feed Oats	0	0
	Western Oats I + II	0	0
Danimarca		0	0

Paese d'origine	Denominazione della qualità	Coefficiente d'equivalenza in unità di conto per 1.000 kg	
		Importo da sottrarre dal prezzo della qualità di cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità di cereali
Gran Bretagna		0	0
U.R.S.S.		0	0
Svezia		0	0
Finlandia		0	0
GRANTURCO			
U.S.A.	Yellow Corn I + II	0	0
	Yellow Corn III		0,50
	Yellow Corn IV		1,00
	Yellow Corn V		2,00
	White Corn I + II	0	0
	White Corn III		0,50
	White Corn IV		1,00
	White Corn V		2,00
Argentina	Plata	1,25	
Uruguay		0	0
Paraguay			1,25
Brasile			1,25
Messico			1,25
Unione Sud-Africana	Yellow Flint	1,25	
	White Dant		1,25
Rodesia/Nyasaland	Yellow	1,25	
	White		1,25
Angola	Yellow Round	0	0
Kenia	Yellow	0	0
Marocco		0	0
Birmania		0	0
India		0	0
Indonesia		0	0
Bulgaria		0	0
Jugoslavia		0	0
Romania		0	0
U.R.S.S.		0	0

Paese d'origine	Denominazione della qualità	Coefficiente d'equivalenza in unità di conto per 1.000 kg	
		Importo da sottrarre dal prezzo della qualità di cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità di cereali
SORGO			
U.S.A.	US Grain Sorghum Yellow II	0	0
Argentina	Granifero	0	0
Messico		0	0
MIGLIO			
Argentina		0	0
Australia		0	0
GRANO SARACENO			
U.S.A.		0	0
Canada			2,00
Brasile			5,00
Unione Sud-Africana		0	0
Polonia		0	0

REGOLAMENTO N. 159/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

che stabilisce i coefficienti d'equivalenza tra le qualità di farine di grano e di segala offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Considerando che l'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento prevede che i prezzi cif delle farine vengono corretti in base a coefficienti di equivalenza che esprimono le eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di entrata;

Considerando che i prezzi di entrata delle farine di grano e di segala devono essere fissati per le qualità tipo previste nel regolamento n. 130/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo alla determinazione delle qualità tipo per alcuni cereali ed alcune categorie di farine, semole e

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

semolini, nonché alle regole applicabili per la fissazione dei prezzi di entrata di dette categorie di prodotti (1);

Considerando che, per la determinazione dei coefficienti di equivalenza, è opportuno prendere come base l'indice di umidità, il tenore in ceneri ed il valore panificabile delle qualità di farine offerte sul mercato mondiale;

Considerando che, qualora vengano offerte sul mercato mondiale qualità di farine che non sono state prese in considerazione nel presente regolamento, la Commissione deve essere in grado di applicare nuovi coefficienti di equivalenza per un determinato periodo, fino alla modificazione, per l'aggiornamento, del presente regolamento;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la determinazione dei prezzi cif per i prodotti sotto elencati, si operano gli adattamenti previsti dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE:

— per la farina di frumento, di spelta e di frumento segalato, con applicazione dei coefficienti di equivalenza indicati nell'allegato I al presente regolamento, con applicazione cumulativa dei coefficienti indicati nelle parti A e B di detto allegato,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

— per la farina di segala, con applicazione dei coefficienti d'equivalenza indicati all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1. Qualora sul mercato mondiale siano offerte delle qualità di farine non indicate negli allegati al presente regolamento, la Commissione può applicare coefficienti diversi da quelli indicati in detti allegati.

In tal caso si dovrà tener conto delle caratteristiche delle qualità di farine in questione rispetto alle qualità di farine indicate negli allegati al presente regolamento, nonché dei coefficienti d'equivalenza applicabili ai cereali di base trasformati, previsti nel regolamento n. 158/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, che fissa i coefficienti d'equivalenza tra le qualità di cereali offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata (2).

2. Tuttavia, le disposizioni contenute nel paragrafo 1 possono essere applicate solo per 21 giorni per lo stesso coefficiente. Nel corso di tale periodo, il relativo allegato al presente regolamento deve essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE. Tuttavia, detta revisione non intacca la validità dei coefficienti utilizzati provvisoriamente dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

(1) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2356/67.

(2) Vedi pag. 2536/67 della presente Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO I

Coefficienti di equivalenza per la farina di frumento, di spelta e di frumento segalato

A

Farina con un tenore di ceneri nelle sostanze secche, per 100 g di farina, di: (espresso in mg)	Coefficiente di equivalenza in unità di conto per 1.000 kg di farina			
	Per un indice di umidità pari al 15,5%		Per un indice di umidità inferiore al 15,5%	
	Importo da detrarre dal prezzo della qualità di farina	Importo da aggiungere al prezzo della qualità di farina	Importo da detrarre dal prezzo della qualità di farina	Importo da aggiungere al prezzo della qualità di farina
fino a 425	9,00		11,70	
426—475	5,25		7,95	
476—525	2,25		4,95	
526—575	0	0	2,70	
576—625		1,20	1,50	
626—675		2,40	0,30	
676—725		3,60		0,90
726—775		4,80		2,10
776—825		6,00		3,30
826—875		7,50		4,80
876—925		9,00		6,30
926—975		10,50		7,80
976—1.025		12,00		9,30
1.026—1.075		13,50		10,80
1.076—1.125		15,00		12,30
1.126—1.175		16,50		13,80
1.176—1.225		18,00		15,30
1.226—1.275		19,50		16,80
1.276—1.325		21,00		18,30
1.326—1.375		22,50		19,80
1.376—1.425		24,00		21,30

B

Farina prodotta da determinate qualità di grano tenero		Coefficiente di equivalenza in unità di conto per 1.000 kg di farina	
Paese d'origine	Designazione della qualità	Importo da detrarre dal prezzo della qualità di farina	Importo da aggiungere al prezzo della qualità di farina
U.S.A. ed altri paesi terzi	Soft Red Winter ed altre qualità di grano tenero il cui valore panificabile corrisponde a quello delle qualità di frumento europee	0	0
U.S.A.	Hard Red Winter	} 7,50	
	Dark Hard Winter		
	Northern Spring, Red Spring, Dark Northern Spring	} 10,00	
Canada	Manitoba	12,50	
U.R.S.S.		7,50	

ALLEGATO II

Coefficienti di equivalenza per la farina di segale

Farina con un tenore di ceneri nelle sostanze secche, per 100 g di farina, di: (espresso in mg)	Coefficiente di equivalenza in unità di conto per 1.000 kg di farina			
	Per un indice di umidità pari al 15,5%		Per un indice di umidità inferiore al 15,5%	
	Importo da detrarre dal prezzo della qualità di farina	Importo da aggiungere al prezzo della qualità di farina	Importo da detrarre dal prezzo della qualità di farina	Importo da aggiungere al prezzo della qualità di farina
fino a 550	11,70		14,80	
551—700	9,40		12,50	
701—850	0		3,10	
851—1.050		4,20		1,10
1.051—1.250		8,50		5,40
1.251—1.600		11,70		8,60
oltre 1.600		15,70		12,60

REGOLAMENTO N. 160/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1967****che stabilisce le procedure e condizioni per la vendita dei cereali in possesso degli organismi di intervento****LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 32, paragrafo 1,

Considerando che sarebbe pregiudizievole al buon funzionamento dei mercati della Comunità ed alla normale circolazione dei cereali prevista dalle norme della regionalizzazione, che gli organismi di intervento rimettano in vendita i cereali in loro possesso a livelli di prezzo troppo vicini ai prezzi di intervento che questi organismi devono potere rifiutare le offerte alle aggiudicazioni che essi indicano a tal fine se queste non concernono una quantità minima, poiché le operazioni effettuate dai detti organismi si situano allo stadio del commercio all'ingrosso;

Considerando che per le vendite all'esportazione sarà talvolta necessario che l'aggiudicazione indetta a tal fine sia fatta a prezzi il cui livello differisca da quello dei prezzi summenzionati al fine di adattarsi ai fabbisogni variabili del mercato mondiale; che tali aggiudicazioni sono motivate dalla necessità, da parte degli organismi di intervento, di smaltire gli stocks in loro possesso; che esse non devono comunque comportare distorsioni a scapito delle normali esportazioni; che di conseguenza è opportuno che in ogni caso sia fissato dalla Comunità un prezzo minimo da rispettare; che è opportuno esigere, quando si procede a tali aggiudicazioni, la costituzione di una cauzione speciale che garantisca che i cereali acquistati in tal modo saranno effettivamente esportati al di fuori della Comunità;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Gli organismi di intervento rimettono sul mercato, mediante l'aggiudicazione, i cereali in loro possesso alle condizioni definite dai seguenti articoli.

Articolo 2

Per aggiudicazione si intende la messa a concorso di tutti gli interessati effettuata sotto forma di bandi di gara, l'attribuzione del contratto essendo fatta in favore delle persone che offrono i prezzi e le condizioni più favorevoli salvo restando il rispetto dei prezzi minimi di cui appresso.

Per ogni aggiudicazione deve essere garantita la pubblicità dei bandi di concorso.

Articolo 3

1. Quando un organismo di intervento procede ad una aggiudicazione per la vendita sul mercato della Comunità, può rifiutare ogni offerta di partite inferiori a 50 tonnellate per cereale.

Tuttavia per il grano duro tale minimo è ridotto a 5 tonnellate.

2. a) Se i cereali offerti sono immagazzinati in un centro di commercializzazione, il loro prezzo di vendita deve corrispondere al prezzo del mercato locale e non può, in nessun caso, essere inferiore al prezzo di intervento valido per tale centro, aumentato di 4 u. c. per tonnellata.

b) Se i cereali offerti sono immagazzinati in altro luogo, il prezzo di vendita non può essere inferiore al prezzo calcolato per tale luogo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, aumentato di 4 u. c. per tonnellata.

c) Per l'applicazione al grano tenero denaturato delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), i prezzi del mercato locale e i prezzi d'intervento da prendere in considerazione sono quelli dell'orzo.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

Articolo 4

1. Nel caso in cui un organismo di intervento desideri procedere ad una aggiudicazione per l'esportazione, lo Stato membro dal quale dipende ne informa la Commissione che determina, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, il prezzo minimo che deve essere rispettato e la cauzione di cui al paragrafo 2.

Questo prezzo minimo è fissato ad un livello tale che non pregiudichi le altre esportazioni dei cereali di cui trattasi.

2. L'organismo d'intervento che procede a tale aggiudicazione esige, dall'esportatore aggiudicatario, la costituzione di una cauzione speciale.

3. Salvo deroga decisa a richiesta dello Stato membro nell'ambito della procedura di cui al

paragrafo 1, l'aggiudicazione per l'esportazione non può riferirsi ad una quantità inferiore alle 500 tonnellate.

Articolo 5

Quando in uno Stato membro, un organismo d'intervento ha già concluso degli accordi per la vendita di cereali in proprio possesso a partire dal 1° luglio 1967, tale vendita può, durante i mesi di luglio e agosto 1967, essere effettuata alle condizioni in vigore in detto Stato membro anteriormente al 1° luglio 1967, anche se tali condizioni derogano alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 161/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

che fissa per la campagna 1967/1968 alcuni centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento derivati

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

Considerando che i prezzi d'intervento derivati fissati dal Consiglio per i principali centri di commercializzazione, costituiscono soltanto il quadro della regionalizzazione dei prezzi, valida per la Comunità; che il complemento da apportare al suddetto dispositivo con la determinazione di altri prezzi d'intervento derivati, validi per altri centri di commercializzazione, deve facilitare specialmente la libera circolazione dei cereali;

Considerando che detti prezzi d'intervento derivati complementari devono essere calcolati

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

secondo le regole fissate nel regolamento n. 131/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento e per la determinazione di taluni centri di commercializzazione nel settore dei cereali (1); che, inoltre, la scelta dei centri di commercializzazione complementari ai quali essi si applicano deve essere fatta in applicazione dei criteri previsti ugualmente in quest'ultimo regolamento;

Considerando che si è proceduto alle consultazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento n. 120/67/CEE;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968, i centri di commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 120/67/CEE ed i relativi prezzi d'intervento derivati vengono determinati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2362/67.

ANNEXE — ANLAGE — ALLEGATO — BIJLAGE

1	2				
	Prix d'intervention dérivés en unités de compte par 1.000 kg Abgeleiteter Interventionspreis in Rechnungseinheiten je 1000 kg Prezzi d'intervento derivati in unità di conto per 1.000 kg Afgeleide interventieprijs in rekeneenheden per 1.000 kg				
	3	4	5	6	7
Centres de commercialisation Handelsplatz Centri di commercializzazione Commercialisatiecentrum	Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe	Blé dur Hartweizen Grano duro Harde tarwe	Seigle Roggen Segala Rogge	Orge Gerste Orzo Gerst	Mais (1) Mais (2) Granturco (3) Mais (4)
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND					
Land Bayern					
Augsburg	94,85	—	83,60	81,55	—
Gersthofen	94,85	—	83,60	81,55	—
Bayreuth	95,99	—	84,74	82,24	—
Buchloe	94,70	—	83,45	81,40	—
Eichstätt	94,81	—	83,56	—	—
Erding	94,61	—	83,36	81,38	—
Forsting	94,61	—	83,36	81,38	—
Frontenhausen	94,61	—	83,36	—	—
Marklkofen	94,61	—	83,36	—	—
Geiselhöring	94,61	—	83,36	81,38	—
Grafenwöhr	95,26	—	84,01	81,51	—
Hettenshausen	94,61	—	83,36	81,38	—
Hof	95,43	—	84,18	81,68	—
Ingolstadt	94,61	—	83,36	81,38	—
Landau/Isar	94,61	—	83,36	81,38	—
Landshut	94,61	—	83,36	81,38	—
Massing	94,61	—	83,36	81,38	—
München	94,61	—	83,36	81,38	—
Neu-Ulm	96,18	—	84,93	82,88	—
Nördlingen	95,77	—	84,52	82,47	—
Schalding	95,27	—	84,02	82,43	—
Plattling	94,61	—	83,36	81,38	—
Schrobenhausen	94,61	—	83,36	81,38	—
Schwabach	96,20	—	84,95	.	—
Schwandorf	94,81	—	83,56	81,38	—
Simbach/Inn	94,61	—	83,36	81,38	—
Straubing	94,61	—	83,36	81,38	—
Trostberg	94,61	—	83,36	—	—
Würzburg	98,39	—	87,14	84,64	—

(1) Le prix d'intervention pour le maïs de 77 unités de compte, mentionné dans l'annexe, a été fixé dans le règlement n° 128/67/CEE du Conseil fixant les prix et les principaux centres de commercialisation dans le secteur des céréales pour la campagne 1967/1968 (JO n° 120 du 21. 6. 1967, p. 2349/67).

(2) Der in der Anlage genannte Interventionspreis für Maïs in Höhe von 77 Rechnungseinheiten wurde in der Verordnung Nr. 128/67/EWG des Rates zur Festsetzung der Preise und der wesentlichsten Handelsplätze für Getreide für das Wirtschaftsjahr 1967/1968 festgesetzt (ABl. Nr. 120 vom 21.6. 1967, S. 2349/67).

(3) Il prezzo d'intervento per il granturco di 77 unità di conto, indicato nell'allegato, è stato fissato nel regolamento n° 128/67/CEE del Consiglio che determina i prezzi e i principali centri di commercializzazione nel settore dei cereali per la campagna 1967—68 (GU no. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2349/67).

(4) De in de bijlage bedoelde Interventieprijs van maïs van 77 rekeneenheden is vastgesteld in Verordening no. 128/67/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van de prijzen en de belangrijkste commercialisatie centra voor granen voor het verkoopseizoen 1967/68 (PB nr. 120 van 21 1967, 6. blz. 2349/67).

1	2				
	3	4	5	6	7
Land Baden-Württemberg					
Aalen	96,39	—	85,14	83,09	—
Donaueschingen	95,25	—	84,00	81,50	—
Eckartshausen	96,83	—	85,58	83,08	—
Heilbronn	98,69	—	87,44	84,94	—
Sigmaringen	95,23	—	83,98	81,93	—
Wertheim	98,45	—	87,20	84,70	—
Markelsheim	97,06	—	85,81	83,31	—
Weikersheim	97,06	—	85,81	83,31	—
Kehl	98,75	—	86,80	84,30	—
Land Hessen					
Darmstadt	97,96	—	86,71	84,21	—
Frankfurt/Main	98,68	—	87,43	84,93	—
Hanau	98,64	—	87,39	84,89	—
Hünfeld	96,35	—	85,10	82,60	—
Limburg/Lahn	97,26	—	86,01	83,51	—
Marburg	96,52	—	85,27	—	—
Witzenhausen	95,47	—	84,22	81,70	—
Land Rheinland-Pfalz					
Andernach	98,54	—	87,29	84,79	—
Irmenach	96,35	—	85,10	82,60	—
Kirn/Nahe	96,90	—	85,65	83,15	—
Ludwigshafen	98,75	—	87,50	85,00	—
Mainz	98,75	—	87,50	85,00	—
Niederlahnstein	98,59	—	87,34	84,84	—
Oberlahnstein	98,59	—	87,34	84,84	—
Pfalzel	98,04	—	86,79	84,29	—
Worms	98,75	—	87,50	85,00	—
Saarland					
Saarbrücken	96,65	—	85,40	82,90	—
Land Nordrhein-Westfalen					
Beverungen	96,57	—	85,32	82,80	—
Bonn	98,10	—	86,85	84,35	—
Broichweiden	96,52	—	85,27	82,77	—
Büren	95,75	—	84,50	82,00	—
Dortmund	97,70	—	86,45	83,95	—
Düsseldorf	98,25	—	87,00	84,50	—
Gelsenkirchen	97,96	—	86,71	—	—
Hamm	97,61	—	86,36	83,86	—
Homberg	98,75	—	87,50	85,00	—
Köln	98,14	—	86,89	84,39	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Krefeld	98,29	—	87,04	84,54	—
Minden/Westfalen	97,33	—	86,08	83,56	—
Münster/Westfalen	97,56	—	86,31	83,81	—
Neuß	98,25	—	87,00	84,50	—
Paderborn	95,68	—	84,43	81,93	—
Rünthe	97,01	—	85,76	83,26	—
Siegen	95,99	—	84,74	82,24	—
Soest	96,46	—	85,21	82,71	—
Wesel	98,16	—	86,91	—	—
Land Niedersachsen					
Klein Rhüden	95,85	—	84,60	82,10	—
Berenbusch	97,15	—	85,90	83,40	—
Brake	98,31	—	87,06	84,54	—
Braunschweig	96,95	—	85,70	83,20	—
Emden	98,31	—	87,06	84,54	—
Fallersleben	96,88	—	85,63	83,13	—
Göttingen	94,95	—	83,70	81,38	—
Hameln	96,91	—	85,66	83,14	—
Hildesheim	96,95	—	85,70	83,20	—
Holz Minden	96,67	—	85,42	82,90	—
Drentwede	96,98	—	85,73	83,21	—
Lingen/Ems	97,26	—	86,01	83,49	—
Nordenham	98,31	—	87,06	84,54	—
Northeim	95,30	—	84,05	81,55	—
Oerke bei Fallingbostal	96,46	—	85,21	82,69	—
Osnabrück	97,38	—	86,13	83,63	—
Pollhagen	97,07	—	85,82	83,32	—
Rinteln	97,01	—	85,76	83,24	—
Semmenstedt	95,68	—	84,43	81,93	—
Vienenburg	95,79	—	84,54	82,04	—
Westerweyhe	96,31	—	85,06	82,54	—
Land Schleswig-Holstein					
Bad Oldesloe	97,10	—	85,85	83,33	—
Büsum	96,56	—	85,31	82,79	—
Burgstaaken	96,69	—	85,44	83,29	—
Eckenförde	96,81	—	85,56	83,55	—
Flensburg	96,44	—	85,19	83,17	—
Heiligenhafen	96,69	—	85,44	83,29	—
Hochdonn	97,18	—	85,93	83,60	—
Hohenhörn	97,18	—	85,93	83,60	—
Husum	96,31	—	85,06	82,54	—
Itzehoe	97,27	—	86,02	83,50	—
Kappeln	96,69	—	85,44	83,29	—
Lübeck	97,34	—	86,09	83,57	—
Mölln	97,42	—	86,17	83,65	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Neumünster	96,40	—	85,15	83,55	—
Neustadt/Holstein	96,44	—	85,19	83,04	—
Rendsburg	96,65	—	85,90	83,72	—
Niebüll	95,16	—	83,91	81,89	—
Land Berlin	96,71	—	85,46	82,94	—
FRANCE					
Nord					
Arleux	96,31	—	—	82,58	—
Cambrai	95,20	—	—	81,43	—
Dunkerque	96,11	—	—	82,44	—
Lille	96,45	—	—	82,72	(77,—)
Valenciennes	96,31	—	—	82,58	—
Pas-de-Calais					
Aire-sur-la-Lys	96,31	—	—	82,58	—
Pont-d'-Ardres	96,25	—	—	82,52	—
Arras	96,31	—	—	82,58	—
Béthune	96,45	—	—	82,72	—
Dourges	96,45	—	—	82,72	—
Montreuil-sur-Mer	94,23	—	—	78,37	—
Saint-Paul-sur-Ternoise	94,98	—	—	80,80	—
Somme					
Abbeville	95,26	—	—	82,44	—
Albert	93,98	—	—	80,15	—
Amiens	94,53	—	—	80,80	—
Doullens	94,49	—	—	80,76	—
Montdidier	93,40	—	—	79,66	(77,—)
Péronne	95,08	—	—	81,34	—
Aisne					
Château-Thierry	94,94	—	83,43	81,06	(77,—)
Étreux	95,89	—	—	82,15	—
Guignicourt	95,34	—	—	81,63	—
Laon	93,88	—	83,43	80,15	—
Saint-Quentin	95,22	—	—	81,49	—
Soissons	95,20	—	—	81,20	—
Oise					
Beauvais	93,17	—	—	79,44	—
Chaumont-en-Vexin	—	—	—	—	(77,—)

1	2				
	3	4	5	6	7
Compiègne	.	—	—	.	(77,—)
Creil	95,08	—	—	81,34	(77,—)
Crépy-en-Valois	94,08	—	—	80,33	—
Grandvilliers	93,21	—	—	78,65	—
Noyon	95,28	—	—	81,55	(77,—)
Hauts-de-Seine					
Gennevilliers	95,08	—	—	81,63	—
Essonne					
Corbeil	94,94	114,76	—	81,20	(77,—)
Val-d'-Oise					
Pontoise	95,08	—	—	81,14	—
Yvelines					
Mantes	94,19	—	83,23	80,74	(77,—)
Seine-et-Marne					
Bray-sur-Seine	94,25	—	—	80,51	(77,—)
La Ferté-sous-Jouarre	94,79	—	—	81,06	(77,—)
La Grande Paroisse-Montereau	94,53	—	—	80,80	—
Meaux	94,79	—	—	81,04	(77,—)
Melun	94,79	—	—	81,06	—
Nemours-sur-Loing	94,25	—	—	80,51	(77,—)
Cher					
Aubigny-sur-Nère	91,86	—	79,61	76,85	(77,—)
Bourges	91,86	—	79,61	76,85	(77,—)
La Chapelle-Montlinard	91,86	—	—	78,67	(77,—)
Nérondes	91,86	—	—	77,41	—
Saint-Satur-les-Fouchards	91,86	—	—	78,81	(77,—)
Eure-et-Loir					
Chartres	.	114,76	—	.	(77,—)
Châteaudun	91,86	114,76	—	77,60	(77,—)
Illiers	91,90	—	—	78,14	—
Saint-Sauveur	92,40	114,76	—	78,79	(77,—)
Toury	91,86	114,76	—	77,96	—
Vosves	91,86	—	—	77,72	(77,—)
Indre					
Buzançais	91,86	—	—	76,85	—
Châteauroux	.	114,76	—	.	(77,—)

1	2				
	3	4	5	6	7
Issoudun	91,86	114,76	—	76,85	—
La Châtre	91,86	114,76	—	76,85	—
Le Blanc	91,86	114,76	—	77,33	—
Indre-et-Loire					
Bléré	92,02	—	—	77,58	(77,—)
La-Haye-Descartes	91,86	—	—	76,97	(77,—)
Neuillé-Pont-Pierre	91,90	—	—	77,58	(77,—)
Tours	.	—	—	.	(77,—)
Loir-et-Cher					
Blois	91,86	114,76	79,61	78,02	(77,—)
Droué	91,86	—	—	77,46	—
Saint-Aignan-Noyers	91,86	114,76	—	77,74	—
Vendôme	91,86	114,76	—	77,74	(77,—)
Villefranche-sur-Cher	91,86	—	79,61	77,46	(77,—)
Loiret					
Artenay	—	—	—	—	(77,—)
Beaugency	91,86	—	—	77,58	(77,—)
Châtillon-sur-Loire	93,70	—	—	79,97	(77,—)
Montargis-Mignières	93,96	—	79,61	80,23	(77,—)
Ormes	92,28	—	—	77,98	—
Pithiviers	92,30	—	—	78,25	(77,—)
Eure					
Bernay	93,25	—	—	79,87	—
Évreux	93,27	—	—	79,93	(77,—)
Étrépagny	93,44	—	—	80,21	—
Verneuil-sur-Avre	92,52	—	—	78,93	—
Seine-Maritime					
Criquetot	94,—	—	—	81,18	—
Le Tréport	95,27	—	—	82,43	—
Neufchâtel-en-Bray	93,76	—	—	80,57	—
Yvetot	93,64	—	—	80,61	—
Calvados					
Bayeux	93,80	—	—	82,44	—
Caen	95,27	—	—	82,03	—
St-Pierre-sur-Dives	93,76	—	—	81,83	—
Manche					
Granville	95,27	—	—	82,44	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Orne					
Alençon	92,95	—	—	78,99	—
Argentan	93,44	—	—	79,40	—
Laigle	92,73	—	—	78,79	—
Côtes-du-Nord					
Broons	93,27	—	—	82,24	—
Loudéac	93,78	—	—	83,05	—
Paimpol	95,27	—	—	83,25	—
St-Brieuc	94,69	—	—	82,44	—
Finistère					
Châteaulin	94,08	—	—	84,06	—
Morlaix	95,27	—	—	83,45	—
Ille-et-Vilaine					
Messac	93,27	—	—	81,43	—
Rennes	93,60	—	—	81,22	—
St-Malo	95,27	—	—	82,03	—
Vitré	93,27	—	—	—	—
Morbihan					
Lorient	95,27	—	—	83,05	—
Vannes	93,38	—	—	82,03	—
Loire-Atlantique					
Ancenis	93,88	—	—	80,61	—
Nantes	95,27	—	—	81,63	—
St-Nazaire	95,27	—	—	82,24	—
Maine-et-Loire					
Angers	93,34	—	—	79,20	(77,—)
Baugé	92,36	—	—	78,61	(77,—)
Cholet	93,25	—	—	80,01	—
Doué-la-Fontaine	92,57	—	—	78,99	—
Segré	93,05	—	—	79,80	—
Mayenne					
Craon	92,79	—	—	80,21	—
Laval	92,02	—	—	79,80	—
Mayenne	92,46	—	—	80,01	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Sarthe					
La Chartre-sur-Loire	91,86	—	—	78,79	(77,—)
Le Mans	92,36	—	—	78,79	—
Marolles-les-Brault	92,16	—	—	78,18	—
Sablé-sur-Sarthe	92,83	—	—	79,40	—
Vendée					
Fontenay-le-Comte	93,56	—	—	80,61	(77,—)
La Roche-sur-Yon	94,19	—	—	81,22	(77,—)
L'Herbergement	93,70	—	—	—	—
Les Sables-d'Olonne	95,27	—	—	82,44	—
Charente					
Angoulême-Gond-Pontouvre	93,21	—	—	79,85	(77,—)
Chalais	93,58	—	—	80,31	—
Charente-Maritime					
Jonzac	93,38	—	—	80,19	—
La Rochelle/Pallice	.	114,76	—	.	(77,—)
Saintes	93,42	—	—	80,09	—
Tonnay-Charente	93,78	—	—	80,57	—
Deux-Sèvres					
Melle	92,73	—	—	78,99	—
Niort-St-Florent	93,34	—	—	80,23	(77,—)
Thouars	92,77	—	—	78,99	—
Vienne					
Châtellerault	92,16	—	—	—	—
Civray	91,90	—	—	78,14	—
Naintré	92,28	—	—	78,45	—
Poitiers	.	—	—	.	(77,—)
Lussac-le-Château	91,86	—	—	—	—
Corrèze					
St-Julien-le-Vendômois	92,12	—	—	78,43	—
Creuse					
Bonnat	91,86	—	—	76,85	—
Évaux-les-Bains	91,86	—	—	76,85	—
La Souterraine	91,86	—	—	77,70	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Haute-Vienne					
Limoges	91,86	—	79,61	78,02	—
Magnac Laval	91,86	—	79,61	77,46	—
Dordogne					
Bergerac	93,05	—	—	80,41	(77,—)
Nontron	92,02	—	—	81,02	—
Perigueux	93,05	114,76	—	80,61	(77,—)
Gironde					
Bordeaux/Bassens	95,27	—	—	82,44	(77,—)
Libourne	94,59	—	—	81,63	—
Landes					
Aire-sur-Adour	92,30	—	—	81,02	(77,—)
Laluque	93,46	—	79,61	81,83	(77,—)
Mont-de-Marsan	92,79	—	—	81,43	(77,—)
Lot-et-Garonne					
Agen	92,83	114,76	—	78,18	(77,—)
Marmande	93,78	114,76	—	78,99	(77,—)
Villeneuve-sur-Lot	92,57	—	—	79,20	(77,—)
Basses-Pyrénées					
Bayonne	95,27	—	—	82,44	(77,—)
Pau	92,89	—	79,61	81,63	(77,—)
Saint-Palais	93,78	—	—	82,03	—
Ariège					
Le Vernet-d'Ariège	93,70	114,76	—	80,—	(77,—)
Aveyron					
Carcenac-Peyrales	93,68	114,76	79,61	78,02	—
Saint-Affrique	94,87	114,76	—	79,56	—
Gers					
Auch	92,67	114,76	—	77,98	(77,—)
Condom	92,57	114,76	—	78,18	(77,—)
Isle-Jourdain	93,44	114,76	—	78,99	(77,—)
Lectoure	—	114,76	—	—	(77,—)

1	2				
	3	4	5	6	7
Haute-Garonne					
Bazièges	93,58	114,76	—	80,01	(77,—)
Carbonne	93,17	—	—	79,40	(77,—)
Castelnau-d'Estrefonds	93,58	114,76	—	79,20	—
Saint-Gaudens	93,44	—	—	78,18	—
Toulouse	.	.	—	.	(77,—)
Lot					
Cahors	92,67	—	—	79,40	(77,—)
Hautes-Pyrénées					
Vic-de-Bigorre	92,16	—	—	79,80	(77,—)
Tarn					
Albi	93,78	114,76	—	80,21	(77,—)
Castres	94,19	114,76	—	81,02	—
Lavaur	93,58	114,76	—	80,01	(77,—)
Tarn-et-Garonne					
Castelsarrasin	93,17	114,76	—	78,79	(77,—)
Malause	92,91	—	—	78,59	—
Montauban	93,40	114,76	—	79,20	(77,—)
Ardennes					
Givet	96,52	—	—	82,78	—
Rethel	95,38	—	—	81,65	—
Aube					
Brienne-le-Château	93,38	—	—	79,24	—
Nogent-sur-Seine	94,25	—	—	80,51	(77,—)
Troyes	92,14	—	83,03	77,84	—
Marne					
Châlons-sur-Marne	95,08	—	82,82	81,34	—
Conflans-sur-Seine	94,39	—	82,82	—	—
Reims	95,36	—	82,82	81,63	—
Vitry-le-François	94,79	—	82,82	81,06	—
Haute-Marne					
Joinville	94,33	—	82,01	80,45	—
Langres	94,12	—	—	80,25	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Meurthe-et-Moselle					
Einville	95,81	—	—	79,62	—
Pont-à-Mousson	95,85	—	—	81,34	—
Meuse					
Bar-le-Duc	94,79	—	—	80,13	—
Gondrecourt-le-Château	94,23	—	—	79,52	—
St-Mihiel	95,48	—	—	80,03	—
Verdun	95,58	—	—	80,13	—
Moselle					
Dieuze	96,05	—	83,57	81,55	—
Metz	96,05	—	85,52	81,55	—
Thionville	95,85	—	—	80,13	—
Vosges					
Mirecourt	94,23	—	—	79,72	—
Bas-Rhin					
Strasbourg	98,52	—	—	84,04	—
Haut-Rhin					
Mulhouse-Ottmarsheim	98,16	—	—	83,65	—
Ottmansheim					
Neuf-Brisach	98,16	—	85,88	88,65	(77,—)
Territoire de Belfort					
Belfort	94,37	—	—	80,11	—
Doubs					
Besançon	95,14	—	—	81,26	—
Jura					
Chemin	—	—	—	—	(77,—)
Dole	95,16	—	—	81,26	—
Haute-Saône					
Gray	95,16	—	—	81,28	—
Vesoul	94,25	—	—	80,37	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Côte-d'Or					
Châtillon-sur-Seine	91,86	—	—	76,85	—
Dijon	93,78	—	—	76,85	—
Pouilly-en-Auxois	91,86	—	—	76,85	—
St-Jean-de-Losne	94,39	—	83,65	76,85	(77,—)
Venaray-les-Laumes	91,86	—	83,25	76,85	—
Nièvre					
Clamecy	91,86	—	—	78,22	—
Saône-et-Loire					
Crissay	94,79	—	—	82,84	(77,—)
Digoin	95,20	—	—	81,59	—
Tournus	95,40	—	—	83,11	—
Yonne					
Auxerre	92,08	—	—	79,28	(77,—)
Laroche-Migennes	92,30	—	—	78,70	—
Lezennes	91,86	—	—	78,18	—
Rogny	92,28	—	—	79,49	—
Sens	92,71	—	—	79,91	(77,—)
Vassy-Étaules	91,86	—	—	76,85	—
Aude					
Castelnaudary	94,89	114,76	—	80,82	(77,—)
Trèbes	95,42	114,76	—	81,42	(77,—)
Gard					
Alès	—	115,84	—	—	—
Nîmes	96,62	115,84	—	80,90	—
Villeneuve-d'Avignon	96,72	115,84	—	82,46	—
Hérault					
Sète	97,87	115,47	—	83,17	—
Lozère					
La Canourgue	94,37	—	—	78,70	—
Basses-Alpes					
Manosque	96,21	115,58	—	81,83	—
Bouches-du-Rhône					
Arles	97,22	—	—	83,05	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Hautes-Alpes					
Laragne	95,70	—	—	81,18	—
Vaucluse					
Orange	96,41	115,68	—	82,05	(77,—)
Allier					
Dompierre-sur-Besbre	93,68	—	—	80,49	—
Gannat	92,87	—	—	81,18	—
Montluçon	94,33	—	—	79,26	—
Cantal					
Andelat	93,54	—	79,61	77,64	—
Haute-Loire					
Brioude	93,64	—	—	77,74	—
Le Puy	94,10	—	79,61	78,70	—
Puy-de-Dôme					
Clermont-Ferrand	—	—	79,61	—	—
Gerzat	93,58	—	—	79,26	—
Ennezat	93,58	—	—	79,26	(77,—)
Issoire	93,17	—	—	78,73	—
Pionsat	—	—	79,61	—	—
Ain					
Bellegarde	97,22	—	—	84,06	—
La Valléebonne	96,72	—	—	83,45	(77,—)
Ardèche					
Le Pouzin	95,60	—	—	81,02	—
Drôme					
Crest	95,60	115,47	—	81,02	—
Pierrelatte	95,81	115,47	—	81,43	—
Valence	95,60	—	—	81,02	(77,—)
Haute-Savoie					
Rumilly	94,19	—	—	78,99	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Isère					
Beaurepaire	96,01	—	—	80,41	(77,—)
Bourgoin	95,70	—	—	80,01	(77,—)
Loire					
Feurs	97,22	—	79,61	83,19	—
Rhône					
Lyon	96,82	—	—	83,19	—
Villefranche-sur-Saône	96,62	—	—	83,19	—
Savoie					
Chambéry	93,78	—	—	78,99	—
ITALIA					
Alessandria					
Alessandria	95,07	—	—	—	(77,—)
Tortona	95,07	—	—	—	—
Casale	95,07	—	—	—	—
Acqui	95,07	—	—	—	—
Arquata Scrivia	95,07	—	—	—	—
Asti					
Asti	95,07	—	—	—	—
Nizza Monferrato	95,07	—	—	—	—
Cuneo					
Cuneo	95,07	—	—	—	—
Saluzzo	95,07	—	—	—	—
Alba	95,07	—	—	—	—
Savigliano	95,07	—	—	—	—
Mondovì	95,07	—	—	—	—
Novara					
Novara	95,07	—	—	—	—
Torino					
Torino	95,07	—	—	—	—
Pinerolo e Chivasso	95,07	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Rivarolo Canavese	95,07	—	—	—	—
Carmagnola	95,07	—	—	—	—
Vercelli					
Vercelli	95,07	—	—	—	—
Santhia	95,07	—	—	—	—
Crescentino	95,07	—	—	—	—
Bergamo					
Bergamo	95,07	—	—	—	(77,—)
Fontanella	95,07	—	—	—	—
Treviglio	95,07	—	—	—	—
Brescia					
Brescia	95,07	—	—	—	(77,—)
Rovato	95,07	—	—	—	—
Orzinuovi	95,07	—	—	—	—
Manerbio	95,07	—	—	—	—
Lonato	95,07	—	—	—	—
Remedello	95,07	—	—	—	—
Como					
Mariano Comense	95,07	—	—	—	—
Cremona					
Cremona	95,07	—	—	—	(77,—)
Crema	95,07	—	—	—	—
Scandolara	95,07	—	—	—	—
Mantova					
Mantova	95,07	—	—	—	(77,—)
Ostiglia	95,07	—	—	—	—
Commessaggio	95,07	—	—	—	—
Ceresara	95,07	—	—	—	—
Milano					
Milano	95,07	—	—	—	(77,—)
Lodi	95,07	—	—	—	—
Corbetta	95,07	—	—	—	—
Casalpusterlengo	95,07	—	—	—	—
Vimercate	95,07	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Pavia					
Pavia	95,07	—	—	—	—
Voghera	95,07	—	—	—	—
Mortara	95,07	—	—	—	—
Corteolona	95,07	—	—	—	—
Varese					
Gallarate	95,07	—	—	—	—
Padova					
Padova	95,07	—	—	—	(77,—)
Piove di Sacco	95,07	—	—	—	—
Este	95,07	—	—	—	—
Campo S. Pietro	95,07	—	—	—	—
Rovigo					
Rovigo	95,07	—	—	—	—
Badia Polesine	95,07	—	—	—	—
Contarina	95,07	—	—	—	—
Adria	95,07	—	—	—	—
Treviso					
Treviso	95,07	—	—	—	(77,—)
Vazzola	95,07	—	—	—	—
Montebelluna	95,07	—	—	—	—
Castelfranco V.	95,07	—	—	—	—
Udine					
Udine	95,07	—	—	—	(77,—)
S. Giorgo di Nogaro	95,07	—	—	—	—
Pordenone	95,07	—	—	—	(77,—)
Latisana	95,07	—	—	—	—
Venezia					
Venezia	—	—	—	—	(77,—)
Mestre	95,07	—	—	—	—
Cavarzese	95,07	—	—	—	—
Portogruaro	95,07	—	—	—	—
S. Donà di Piave	95,07	—	—	—	—
Dolo	95,07	—	—	—	—
Verona					
Verona	95,07	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Cerea	95,07	—	—	—	—
S. Bonifacio	95,07	—	—	—	—
Caprimo Veronese	95,07	—	—	—	—
Vicenza					
Vicenza	95,07	—	—	—	(77,—)
Barbarano	95,07	—	—	—	—
Thiene	95,07	—	—	—	—
Sandrigo	95,07	—	—	—	—
Lonigo	95,07	—	—	—	—
Gorizia-Trieste					
Romano d'Isonzo	95,07	—	—	—	—
Bologna					
S. Giovanni in Pers.	95,07	—	—	—	—
Imola	95,07	—	—	—	—
Vergato	95,07	—	—	—	—
Molinella	95,07	—	—	—	—
Ferrara					
Ferrara	95,07	—	—	—	—
Vigarano	95,07	—	—	—	—
Massafiscaglia	95,07	—	—	—	—
Portomaggiore	95,07	—	—	—	—
Forlì					
Forlì	95,07	—	—	—	—
Meldola	95,07	—	—	—	—
Rimini	95,07	—	—	—	—
Rocca S. Casciano	95,07	—	—	—	—
Cesena	95,07	—	—	—	—
Coriano	95,07	—	—	—	—
Modena					
Modena	95,07	—	—	—	—
Carpi	95,07	—	—	—	—
Mirandola	95,07	—	—	—	—
S. Felice Panaro	95,07	—	—	—	—
Pavullo	95,07	—	—	—	—
Parma					
Parma	95,07	—	—	—	—
Fontanellato	95,07	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Bardi	95,07	—	—	—	—
Calestano	95,07	—	—	—	—
Busseto	95,07	—	—	—	—
Piacenza					
Piacenza	95,07	—	—	—	—
Fiorenzuola d'Arda	95,07	—	—	—	—
Borgonovo	95,07	—	—	—	—
Bettola	95,07	—	—	—	—
Ravenna					
Ravenna	95,07	—	—	—	—
Conselice	95,07	—	—	—	—
Lugo	95,07	—	—	—	—
Faenza	95,07	—	—	—	—
Reggio Emilia					
Reggio Emilia	95,07	—	—	—	—
Novellara	95,07	—	—	—	—
Carpineti	95,07	—	—	—	—
Ramiseto	95,07	—	—	—	—
Arezzo					
Arezzo	96,52	—	—	—	—
Cortona	96,52	—	—	—	—
S. Giovanni Vald.	96,52	—	—	—	—
Bibbiena	96,52	—	—	—	—
S. Sepolcro	96,52	—	—	—	—
Firenze					
Empoli	96,52	—	—	—	—
Borgo S. Lorenzo	96,52	—	—	—	—
Figline Vald.	96,52	—	—	—	—
Grosseto					
Castel del Piano	—	110,24	—	—	—
Civitella paganico	—	110,24	—	—	—
Grosseto	—	110,24	—	—	—
Cinigiano	97,44	—	—	—	—
Gavorrano	97,44	—	—	—	—
Manciano	97,44	110,24	—	—	—
Orbetello	97,44	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Livorno					
Rosignano	96,52	—	—	—	—
Suvereto	96,52	—	—	—	—
Ardenza	96,52	—	—	—	—
Lucca					
S. Pietro a Vico	96,52	—	—	—	—
Pisa					
Pisa	96,52	—	—	—	—
Pontedera	96,52	—	—	—	—
Volterra	96,52	110,24	—	—	—
Guardistallo	96,52	—	—	—	—
Pistoia					
Monsummano	96,52	—	—	—	—
Siena					
Siena	96,52	110,24	—	—	—
Colle Val Elsa	96,52	—	—	—	—
Montepulciano	96,52	—	—	—	—
Buonconvento	96,52	110,24	—	—	—
Ancona					
Jesi	96,37	—	—	—	—
Osimo	96,37	—	—	—	—
Fabriano	96,37	—	—	—	—
Senigallia	96,37	—	—	—	—
Ostra Vetere	96,37	—	—	—	—
Ascoli Piceno					
Ascoli Piceno	96,37	—	—	—	—
Fermo	96,37	—	—	—	—
Montegranaro	96,37	—	—	—	—
Ortezzano	96,37	—	—	—	—
Amandola	96,37	—	—	—	—
Macerata					
Macerata	96,37	—	—	—	—
S. Angelo in Pontano	96,37	—	—	—	—
Castelraimondo	96,37	—	—	—	—
Cingoli	96,37	—	—	—	—
Recanati	96,37	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Pesaro					
Pesaro-Urbino	95,07	—	—	—	—
Macerata Feltria	95,07	—	—	—	—
Fossombrone	95,07	—	—	—	—
Cagli	95,07	—	—	—	—
Perugia					
Perugia	97,28	—	—	—	—
Foligno	97,28	—	—	—	—
Gubbio	97,28	—	—	—	—
Città di Castello	97,28	—	—	—	—
Castiglione del lago	97,28	—	—	—	—
Todi	97,28	—	—	—	—
Terni					
Terni	97,28	—	—	—	—
Narni scalo	97,28	—	—	—	—
Orvieto	97,28	—	—	—	—
Fabro	97,28	—	—	—	—
Frosinone					
Frosinone	97,76	110,24	—	—	—
Anagni	97,76	—	—	—	—
Cassino	97,76	110,24	—	—	—
Paliano	—	110,24	—	—	—
Latina					
Latina	97,76	110,24	—	—	—
Aprilia	97,76	—	—	—	—
Cisterna	97,76	—	—	—	—
Terracina	97,76	—	—	—	—
Rieti					
Rieti	97,76	—	—	—	—
Poggio Mirteto	97,76	—	—	—	—
Roma					
Roma	—	110,24	—	83,25	—
Civitavecchia	98,75	110,24	—	—	—
Pomezia	98,75	—	—	—	—
Campagnano	98,75	110,24	—	—	—
Cerveteri	98,75	110,24	—	—	—
Tivoli	98,75	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Viterbo					
Viterbo	97,76	110,24	—	—	—
Civitacastellana	97,76	—	—	—	—
Tarquinia	97,76	110,24	—	—	—
Valentano	97,76	—	—	—	—
Sutri	—	110,24	—	—	—
Acquapendente	—	110,24	—	—	—
Bagnoregio	—	110,24	—	—	—
Tuscania	—	110,24	—	—	—
Monteromano	—	110,24	—	—	—
Montalto di Castro	—	110,24	—	—	—
Barbarano Romano	—	110,24	—	—	—
L'Aquila					
L'Aquila	97,28	—	—	—	—
Avezzano	97,28	—	—	—	—
Chieti					
Chieti	97,28	110,24	—	—	—
Lanciano	97,28	110,24	—	—	—
Casalbordino	97,28	—	—	—	—
Atessa	—	110,24	—	—	—
Guardiagrele	—	110,24	—	—	—
Casoli	—	110,24	—	—	—
Pescara					
Pescara	97,28	110,24	—	—	—
Loreto Aprutino	97,28	—	—	—	—
Manoppello	97,28	—	—	—	—
Teramo					
Teramo	97,28	—	—	—	—
Montorio	97,28	—	—	—	—
S. Omero	97,28	—	—	—	—
Giulianova	97,28	—	—	—	—
Campobasso					
Campobasso	97,28	110,24	—	—	—
Termoli	97,28	110,24	—	—	—
Larino	97,28	110,24	—	—	—
Riccia	97,28	110,24	—	—	—
Venafro	97,28	110,24	—	—	—
Montenero	97,28	110,24	—	—	—
S. Croce di Magliano	—	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Montecilfone	—	110,24	—	—	—
S. Elia a Pianisi	—	110,24	—	—	—
Isernia	—	110,24	—	—	—
Avellino					
Atripalda	97,92	110,24	—	—	—
Ariano Irpino	97,92	110,24	—	—	—
Lacedonia	97,92	110,24	—	—	—
Calitri	97,92	110,24	—	—	—
Vallata	—	110,24	—	—	—
Montecalvo	—	110,24	—	—	—
Mirabella Eclano	—	110,24	—	—	—
Benevento					
Benevento	97,92	110,24	—	—	—
S. Bartolomeo in G.	97,92	110,24	—	—	—
Pescosannita	—	110,24	—	—	—
Apica	—	110,24	—	—	—
Circello	—	110,24	—	—	—
Castelfranco in Miscano	—	110,24	—	—	—
Caserta					
Aversa	98,75	—	—	—	—
Vairano	98,75	110,24	—	—	—
S. Felice a Cancellò	98,75	—	—	—	—
Piedimonte d'Alife	—	110,24	—	—	—
Salerno					
Salerno	98,75	110,24	—	—	—
Eboli	98,75	—	—	—	—
Sala Consilina	98,75	110,24	—	—	—
Altavilla	—	110,24	—	—	—
Bari					
Bari	—	110,24	—	—	—
Gravina di P.	98,75	110,24	—	—	—
Minervino	98,75	110,24	—	—	—
Gioia del Colle	98,75	—	—	—	—
Spinazzola	—	110,24	—	—	—
Altamura	—	110,24	—	—	—
Canosa di P.	—	110,24	—	—	—
Santeramo in colle	—	110,24	—	—	—
Brindisi					
Brindisi	98,75	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Foggia					
Foggia	.	110,24	—	—	—
Manfredonia	98,75	110,24	—	—	—
Cerignola	98,75	110,24	—	—	—
Lucera	98,75	110,24	—	—	—
Ascoli Satriano	98,75	110,24	—	—	—
S. Severo	98,75	110,24	—	—	—
Candela	98,75	—	—	—	—
Pietramontecorvino	98,75	110,24	—	—	—
Serracapriola	—	110,24	—	—	—
Orsara di P.	—	110,24	—	—	—
Gasalinovo	—	110,24	—	—	—
Poggio Imperiale	—	110,24	—	—	—
S. Marco in Lamis	—	110,24	—	—	—
Lecce					
Lecce	—	110,24	—	—	—
Maglie	—	110,24	—	—	—
Nardo	—	110,24	—	—	—
Taranto					
Mottola	98,75	110,24	—	—	—
Manduria	98,75	—	—	—	—
Ginosa	—	110,24	—	—	—
Matera					
Bernalda	97,60	110,24	—	—	—
Matera	97,60	110,24	—	—	—
Nova Siri	97,60	110,24	—	—	—
Ferrendina	97,60	110,24	—	—	—
Montalbano	97,60	110,24	—	—	—
Irsina	97,60	110,24	—	—	—
Stigliano	97,60	110,24	—	—	—
Grassano	—	110,24	—	—	—
Craco	—	110,24	—	—	—
Potenza					
Potenza	97,12	110,24	—	—	—
Venosa	97,12	110,24	—	—	—
Senise	97,12	110,24	—	—	—
Melfi	97,12	110,24	—	—	—
Avigliano	97,12	110,24	—	—	—
Lavello	97,12	110,24	—	—	—
Genzano	97,12	110,24	—	—	—
Genzano Lucano	97,12	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Montemilone	97,12	.	—	—	—
Rionero in Vulture	—	110,24	—	—	—
Corleto Perticara	—	110,24	—	—	—
Atella	—	110,24	—	—	—
Oppido Lucano	—	110,24	—	—	—
Tolve	—	110,24	—	—	—
Catanzaro					
Catanzaro	96,80	110,24	—	—	—
Crotone	96,80	110,24	—	—	—
S. Eufemia Lamezia	96,80	110,24	—	—	—
Isola Capo Rizzuto	—	110,24	—	—	—
Cutro	—	110,24	—	—	—
Strongoli	—	110,24	—	—	—
Botricello	—	110,24	—	—	—
Cropani	—	110,24	—	—	—
Vibo Valentia	—	110,24	—	—	—
Cosenza					
Cosenza	96,80	110,24	—	—	—
Spezzano Albanese	96,80	110,24	—	—	—
Rocca Imperiale	96,80	110,24	—	—	—
Mongrassano	96,80	110,24	—	—	—
Montalto Uffulo	96,80	—	—	—	—
Amendolara	—	110,24	—	—	—
Montalto Rose	—	110,24	—	—	—
Reggio Calabria					
Reggio Calabria	.	110,24	—	—	—
Locri	—	110,24	—	—	—
Agrigento					
Agrigento	—	110,24	—	—	—
Licata	—	110,24	—	—	—
Cammarata	—	110,24	—	—	—
Naro	—	110,24	—	—	—
Canicattí	—	110,24	—	—	—
Ribera	—	110,24	—	—	—
S. Margherita	—	110,24	—	—	—
Aragava	—	110,24	—	—	—
Cianciana	—	110,24	—	—	—
Favara	—	110,24	—	—	—
Bivona	—	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Enna					
Enna	98,75	110,24	—	—	—
Centuripe	—	110,24	—	—	—
Nicosia	—	110,24	—	—	—
Pietraperzia	—	110,24	—	—	—
Aidone	—	110,24	—	—	—
Agira	—	110,24	—	—	—
Catenanuova	—	110,24	—	—	—
Barra Franca	—	110,24	—	—	—
Cagliano-Monferrato	—	110,24	—	—	—
Villarosa	—	110,24	—	—	—
Messina					
Messina	98,75	110,24	—	—	—
Milazzo	—	110,24	—	—	—
Castel di Lucio	—	110,24	—	—	—
Cesaro	—	110,24	—	—	—
Mistretta	—	110,24	—	—	—
Caltanissetta					
Caltanissetta	98,75	110,24	—	—	—
Gela	—	110,24	—	—	—
Mussomeli	—	110,24	—	—	—
Vallelunga	—	110,24	—	—	—
Mazzarino	—	110,24	—	—	—
Resuttano	—	110,24	—	—	—
Riesi	—	110,24	—	—	—
Milena	—	110,24	—	—	—
Marianopoli	—	110,24	—	—	—
Serra di Falco	—	110,24	—	—	—
Catania					
Catania	98,75	110,24	—	—	—
Caltagirone	—	110,24	—	—	—
Ramaca	—	110,24	—	—	—
Schettino (fraz. Paternò)	—	110,24	—	—	—
Grammichele	—	110,24	—	—	—
Palagonia	—	110,24	—	—	—
Mirabella	—	110,24	—	—	—
Militello	—	110,24	—	—	—
Raddusa	—	110,24	—	—	—
Palermo					
Termini Imerese	—	110,24	—	—	—
Corleone	—	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Lercara	—	110,24	—	—	—
Castellano	—	110,24	—	—	—
Baucina	—	110,24	—	—	—
Alia	—	110,24	—	—	—
Camporeale	—	110,24	—	—	—
Prizzi	—	110,24	—	—	—
Cefala Diana	—	110,24	—	—	—
Alimona	—	110,24	—	—	—
Castronovo	—	110,24	—	—	—
Bisacchino	—	110,24	—	—	—
Ragusa					
Ragusa	—	110,24	—	—	—
Modica	—	110,24	—	—	—
Chiaromonte Gulfi	—	110,24	—	—	—
Giarratana	—	110,24	—	—	—
Ispica	—	110,24	—	—	—
Acate	—	110,24	—	—	—
Siracusa					
Siracusa	—	110,24	—	—	—
Noto	—	110,24	—	—	—
Lentini	—	110,24	—	—	—
Palazzolo Acreide	—	110,24	—	—	—
Rosolini	—	110,24	—	—	—
Canicattí-Bagni	—	110,24	—	—	—
Trapani					
Trapani	—	110,24	—	—	—
Castelvetrano	—	110,24	—	—	—
Alcamo	—	110,24	—	—	—
Poggioreale	—	110,24	—	—	—
Salemi	—	110,24	—	—	—
Mazara del Vallo	—	110,24	—	—	—
Buseto Palizzola	—	110,24	—	—	—
Cibellina	—	110,24	—	—	—
Marsala	—	110,24	—	—	—
Cagliari					
Cagliari	.	110,24	—	—	—
Oristano	98,75	110,24	—	—	—
Barumini	—	110,24	—	—	—
Sanluri	—	110,24	—	—	—
S. Giovanni Suergiu	—	110,24	—	—	—
Villacidro	—	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Guspini	—	110,24	—	—	—
Iglesias	—	110,24	—	—	—
Pula	—	110,24	—	—	—
Giba	—	110,24	—	—	—
Senorbi	—	110,24	—	—	—
Guasila	—	110,24	—	—	—
Sassari					
Olbia	98,75	110,24	—	—	—
Sassari	—	110,24	—	—	—
Alghero	—	110,24	—	—	—
Bonorva	—	110,24	—	—	—
Ozieri	—	110,24	—	—	—
Portotorres	—	110,24	—	—	—
Pozzomaggiore	—	110,24	—	—	—
Sedini	—	110,24	—	—	—
Ittiri	—	110,24	—	—	—
Tula	—	110,24	—	—	—
Nuoro					
Nuoro	—	110,24	—	—	—
Macomer	—	110,24	—	—	—
Gergei	—	110,24	—	—	—
Siniscola	—	110,24	—	—	—
Magomadas	—	110,24	—	—	—
Orosei	—	110,24	—	—	—
Tortoli	—	110,24	—	—	—
Isili	—	110,24	—	—	—
Laconi	—	110,24	—	—	—

REGOLAMENTO N. 162/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

**relativo alle modalità di determinazione della restituzione all'esportazione per le
farine, semole e semolini di grano e di segala**

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

Considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽²⁾, prevede che le restituzioni siano fissate per le farine, le semole ed i semolini tenendo conto, in particolare, delle quantità di cereali necessarie per la fabbricazione dei prodotti con-

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

siderati; che, tra i mezzi tecnici che permettono di stimare detta quantità di cereali, l'analisi del tenore in cenere dei prodotti fabbricati si è dimostrata la più efficace; che conviene che detta analisi venga effettuata secondo lo stesso metodo in tutta la Comunità in modo che l'unicità della restituzione sia rispettata;

Considerando che, al fine di evitare l'impiego di mezzi complessi di controllo per scoprire deboli variazioni delle quantità di materie di base utilizzate, senza una notevole ripercussione sulla qualità del prodotto, conviene adottare un metodo forfettario di valutazione;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'atto della fissazione della restituzione applicabile alla farina di frumento o di spelta ed alla farina di frumento segalato, le quantità di grano da considerarsi necessarie per la fabbricazione di 1.000 kg di tali prodotti, tenuto conto del loro tenore in cenere rispetto alle sostanze secche, sono le seguenti:

Farina con un tenore in cenere per 100 g di: (espresso in mg)	Numero di kg di grano tenero per 1.000 kg di farina
0 a 520	1.510
521 a 600	1.430
601 a 900	1.330
901 a 1.100	1.230
1.101 a 1.650	1.140
1.651 a 1.900	1.020

2. All'atto della determinazione della restituzione applicabile alla farina di segala le quantità di segala da considerarsi necessarie per la fabbricazione di 1.000 kg di detto prodotto, tenuto conto del suo tenore in cenere rispetto alle sostanze secche, sono le seguenti:

Farina con un tenore in cenere per 100 g di: (espresso in mg)	Numero di kg di segala per 1.000 kg di farina
0 a 700	1.540
701 a 850	1.410
851 a 1.150	1.260
1.151 a 1.400	1.170
1.401 a 1.600	1.120
1.601 a 1.800	1.070
1.801 a 2.000	1.020

3. All'atto della determinazione della restituzione applicabile alle semole e semolini di frumento (grano tenero e grano duro), la quantità di grano tenero o di grano duro da considerarsi necessaria alla fabbricazione di 1.000 kg di detti prodotti è di 1.580 kg.

4. Il tenore in cenere delle farine, di cui ai paragrafi 1 e 2, viene stabilito secondo il metodo di analisi descritto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Metodo per la determinazione delle ceneri nelle farine*Apparecchiatura*

1. Bilancia analitica da laboratorio sensibile a 0,1 mg con relativa pesiera.
2. Forno a muffola elettrico, a circolazione d'aria sufficiente, con dispositivo per la regolazione ed il controllo della temperatura.
3. Capsule da incenerimento rotonde a fondo piatto (diametro 5 cm circa, altezza massima 2 cm), preferibilmente in lega di oro e platino, oppure in quarzo e in porcellana.
4. Essiccatore (diametro interno 18 cm circa) munito di rubinetto e di una piastra ferrata in porcellana o in alluminio. Il materiale disidratante è costituito da cloruro di calcio e da anidride fosforica, e da gel di silice colorato in bleu.

Modo di operare

1. Il peso della presa campione è da 5 a 6 g. Quando si tratta di farine il cui tenore di ceneri, riferito alla sostanza secca, è probabilmente superiore all'1 ‰, il peso della presa campione è da 2 a 3 g. Nella pesata della presa campione è sufficiente un'approssimazione di 10 mg; tutte le altre pesate debbono essere fatte con l'approssimazione di 0,1 mg.
2. Immediatamente prima dell'uso, le capsule debbono essere riscaldate nel forno a muffola, alla temperatura di incenerimento, fino a peso costante; una durata di 15 minuti è generalmente sufficiente. Le capsule vanno quindi raffreddate in essiccatore sino alla temperatura del laboratorio, seguendo le prescrizioni indicate al paragrafo 7.
3. Introdurre la presa campione nella capsula e distribuirla uniformemente sul fondo senza comprimerla. Immediatamente prima dell'incenerimento, bagnare la presa campione con 1—2 ml di alcool etilico.
4. Porre le capsule all'entrata del forno, il cui sportello deve restare inizialmente aperto. Quando la fiamma è scomparsa, spingere le capsule nel forno e chiudere lo sportello. Mantenere nel forno stesso una sufficiente circolazione d'aria, tale però da non provocare una fuoriuscita di sostanza dalla capsula.
5. L'incenerimento deve portare alla combustione totale delle farine, comprese quelle particelle carboniose che possono essere incluse nelle ceneri. Si deve considerare terminato, quando il residuo è praticamente bianco dopo il raffreddamento.
6. La temperatura di incenerimento deve raggiungere 900°.
7. Quando l'incenerimento è terminato, togliere le capsule dal forno e porle a raffreddare su una piastra di eternit per circa 1 minuto, indi introdurle nell'essiccatore (al massimo 4 capsule per volta). L'essiccatore chiuso è posto vicino alla bilancia analitica. Pesare le capsule dopo raffreddamento completo (all'incirca 1 ora).

Risultati

1. Limite di errore; quando il tenore in ceneri è inferiore all'1 ‰, lo scarto dei risultati di una prova effettuata in doppio non deve essere superiore a 0,02; se il tenore di ceneri è superiore all'1 ‰ lo scarto non deve essere superiore al 2 ‰ di questo tenore di ceneri. Se lo scarto supera questi limiti, la prova deve essere ripetuta.
2. Il tenore di ceneri viene espresso per 100 parti di sostanza secca, arrotondato a 0,01.

